



Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

OGGETTO :
IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e debitamente recapitati a ciascun Consigliere, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **dott.ssa VAUTHIER LUCIA**.

Sotto la Presidenza della Sig.ra **COSSARD LAURA - SINDACO** sono convenuti i Signori Consiglieri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
COSSARD LAURA - Sindaco	Si
THERISOD NELLA - Vice Sindaco	Si
STELLA ALBERTO - Consigliere	Si
BARMAVERAIN ANDREA - Consigliere	Si
BELLI CLAUDIO - Consigliere	Si
SERRA LUCIANO - Consigliere	Si
PELLISSIER MONICA - Consigliere	Si
TREU LUCIANA - Consigliere	Si
THERISOD ELISA - Consigliere	Si
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	0

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016.**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il decreto del ministero dell'interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTA la L.R. [11/12/2015 n. 19](#) all'art. 29 c. 6 per il quale per l'esercizio finanziario 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione è posticipato al 31 marzo 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016) all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, alla disciplina relativa all'IMU e alla TASI per l'anno 2016, in particolare:

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per la quale è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;
- è stata introdotta l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (i terreni agricoli ricadenti in aree montane) sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- è stata inoltre ampliata l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi dell' art. 1 c. 13 Legge - 28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti anche i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- è stato previsto come a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
 - è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche nell'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - è stata prevista che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53).
 - permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento;
 - **ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**

CONSIDERATO altresì che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data odierna, 30/03/2016, sono stati approvati i nuovi regolamenti relativi alla IUC, portanti ulteriori modificazioni rispetto a quelle conseguenti all'entrata in vigore della L n. 208/15 sopra indicate come segue:

- nel Regolamento IMU è stato chiarito:
 - *sub* art. 11 c. 1 che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - *sub* art. 8 c. 1 che sono esenti i fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che si definiscono fabbricati rurali a uso strumentale gli immobili accatastrati nella categoria D/10 o quelli per i quali, qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali;
 - nel Regolamento TASI art. 10 c. 4 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,

a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

- nel Regolamento TARI:
 - è stata introdotta nell'art. 14, in applicazione dell'art. 1 c. 649 primo periodo L 147/13, l'esclusione nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, indicando altresì i relativi casi;
 - è stato eliminato il precedente contenuto dell'art. 18 e introdotto l'art. 18 bis in applicazione dell'art. 1 c. 649 secondo periodo L 147/13 che prevede che le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo;
 - è stato introdotto l'art. 18 che prevede che per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nello stesso articolo per le attività ivi specificamente elencate;
 - è stato introdotto l'art 19 bis per il quale è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso applicandosi su tale immobile, la TARI per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3;

•
CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/03/2015 era stato stabilito di applicare la TASI esclusivamente agli immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze nell'aliquota dello 0,8 per mille e che, come evidenziato nei paragrafi precedenti, sono escluse dall'imposizione della TASI le abitazioni principali, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L 208/15 per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla TARI;

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, a individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi diretti €
Illuminazione pubblica	18.300,00
Cura del verde pubblico	2.200,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	35.017,00
Sgombero neve	24.025,00
Servizi di polizia locale	35.040,00
Servizio di protezione civile e Videosorveglianza	9.836,00
Reti wi-fi pubbliche	1.500,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	2.276,00
<i>TOTALE</i>	128.194,00

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ai sensi dall'articolo 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, che non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che il comma 661 dall'art. 1, L. 147/2013 che prevedeva che il tributo non fosse dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, è stato abrogato;

CONSIDERATO che c. 649 secondo periodo dell'art. 1, L. 147/2013 prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 possono essere basate su criteri presuntivi di produzione dei rifiuti;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi tra le cd. *tasce di scopo*, che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009

n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti per determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe e in parte distribuendo i conseguenti aumenti sulle tariffe;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L. 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate e in modo anche differenziato;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Non dovuta	-----
	Non dovuta	-----
TARI	Acconto	16 novembre dell'anno in corso
	Saldo	16 febbraio dell'anno successivo

RICHIAMATO gli artt. 21 e 21 bis della l.r. 7 dicembre 1998 n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), in merito alle competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole di legittimità reso dal Segretario Comunale ai sensi della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI unanimi favorevoli

DELIBERA

- DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

- DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- DI RIMANDARE alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel regolamento dell'imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- Al SENSI dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si **dispone l'azzeramento dell'aliquota** della TASI per tutti gli immobili;

Tassa sui rifiuti (TARI)

- DI APPROVARE il Piano Finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario;
- DI DETERMINARE per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

<u>UTENZE DOMESTICHE</u>		
Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0.14415	40.94561
2 componenti	0.16818	59.37114
3 componenti	0.18534	79.84395
4 componenti	0.19907	94.17491
5 componenti	0.21280	104.41132
6 o più componenti	0,22309	122,83684

UTENZE NON DOMESTICHE		
Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,03694	0,50999
02 Campeggi, distributori carburanti	0,07735	1,06902
03 Stabilimenti balneari	0,04387	0,61003
04 Esposizioni, autosaloni	0,03464	0,49038
05 Alberghi con ristorante	0,12353	1,72416
06 Alberghi senza ristorante	0,09236	1,28478
07 Case di cura e riposo	0,10968	1,53389
08 Uffici, agenzie, studi professionali	0,11545	1,61039
09 Banche ed istituti di credito	0,06350	0,88268
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,10044	1,39463
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,12353	1,72612
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,08312	1,15729
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,10621	1,48093
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,04964	0,68653
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,06350	0,88268
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,55878	7,06140
17 Bar, caffè, pasticceria	0,42024	4,70760
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,20319	2,83044
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,17779	2,46953
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,69963	9,75258
21 Discoteche, night club	0,12007	1,67904
22 magazzini - depositi	0,03694	0,39230

- DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per un periodo superiore a sei mesi, sia quella corrispondente a n. 1 occupante sia come Quota Fissa che come Quota Variabile;
- DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata utilizzando unicamente il parametro della Quota Fissa (€/mq./anno) corrispondente al numero di occupanti dell'immobile in quanto l'attitudine a produrre rifiuti risulta inferiore a quella dell'abitazione;
- DI STABILIRE che la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali sia quella individuata alla sottocategoria 122 – magazzini – depositi che tiene in considerazione la minore attitudine di produrre rifiuti da parte di detti locali;
- DI DARE ATTO che i locali C2 e C6 si considerano utenze non domestiche se posseduti o detenuti da soggetti privi di utenze abitative nel Comune, ai quali dovrà essere applicata la tariffa di cui al punto precedente, proprio in considerazione della minore attitudine a produrre rifiuti di detti locali;

Utenze soggette a tariffa giornaliera.

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- DI **PRENDERE ATTO** che il Regolamento per l'applicazione della TARI vigente prevede le seguenti riduzioni della TARI:
 - del 20% della sola quota variabile per le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio domestico;
 - del 100% della sola quota variabile per gli individui che, pur mantenendo la propria residenza nel Comune siano ospitate stabilmente in micro-comunità, residenze per anziani e/o strutture di lungo degenza (tale riduzione viene applicata unicamente dietro presentazione di una certificazione delle relative strutture e ha validità unicamente per i periodi certificati dalle stesse);
 - del 30% della sola quota variabile per le utenze non domestiche (attività produttive) che abbiano una licenza/autorizzazione stagionale;
- DI **STABILIRE INOLTRE** la seguente riduzione della TARI da coprire con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune:
 - del 10% per la sola quota variabile per i locali destinati ad attività commerciali annuali, risultanti da licenza o autorizzazione;
- DI **DARE ATTO** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- DI **STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Non dovuta	-----
	Non dovuta	-----
TARI	Acconto	16 novembre dell'anno in corso
	Saldo	16 febbraio dell'anno successivo

- DI **STABILIRE** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
- DI **DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione;
- DI **DARE** diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

PARERE DI LEGITTIMITA'

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia VAUTHIER

PARERE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale di contabilità, esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Lucia VAUTHIER

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to COSSARD LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa VAUTHIER LUCIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale a partire dal 07/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 7.12.1998, n. 54, e successive modificazioni.

Rhêmes-Saint-Georges, lì 07/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa VAUTHIER LUCIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/04/2016, ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 7.12.1998 n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: dott.ssa VAUTHIER LUCIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rhêmes-Saint-Georges, lì 07/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"	
	Art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (allegare curriculum vitae professionista)
X	Art. 23 - provvedimenti amministrativi
	Art. 23 – comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda: ____ <i>Autorizzazione o concessione;</i> ____ <i>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;</i> ____ <i>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</i> ____ <i>Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;</i>
	Artt. 26 e 27 - concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (di importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario)
	Art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – pubblicazione
	Art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – aggiornamento dati AVCP